

COMUNE DI POSTA
 Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 Data 17/09/2022	OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 E 587, DELLA LEGGE N. 234/2021.
--	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita in modalità la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Achille Pacifici	Sindaco	<i>Presente</i>
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	<i>Assente</i>
Maurizio De Santis	Assessore	<i>Presente</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Achille Pacifici in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA


- 1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ADEGUAMENTO NORMATIVO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'AR.T 1, COMMI DA 583 E 587, DELLA LEGGE N. 234/2021.
-----------------	--

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.	
Posta, li 16.09.2022	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Marcello Etrusco 

Parere favorevole di sola regolarità contabile.	
Posta, li 16.09.2022	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO Dott. Daniele Mitolo 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale avente ad oggetto "rideterminazione indennità di funzione amministratori ", che qui si intende integralmente richiamata.

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. **A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.***

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e

584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 05 gennaio 2022, con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005, e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Amatrice è pari a n. 565 abitanti;

CONSIDERATO che nel bilancio 2022, in considerazione delle accresciute responsabilità degli Amministratori comunali ed in particolare per la gravosità dell'impegno nei comuni colpiti dal sisma 2016, prevede l'anticipo al 2022 della misura della nuova indennità del Sindaco a regime dal 2024, come consentito dal menzionato comma 584, 2° periodo, e sarà stanziata in bilancio la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente calcolata sulla sola quota di maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al citato comma 584, 1° periodo, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, anticipando al 2022 la misura a regime ordinariamente prevista dal 2024, avvalendosi della facoltà di cui al 2° periodo del citato comma 584, coerentemente con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza dal 1.1.2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024, come consentito dal 2° periodo del citato comma 584;
2. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza dei punti 1 e 2 e secondo la stessa gradualità e decorrenza, le indennità di funzione mensili lorde da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
3. Di dare atto che nel redigendo bilancio 2022, in considerazione delle accresciute responsabilità degli Amministratori comunali ed in particolare per la gravosità dell'impegno nei comuni colpiti dal sisma 2016, sarà stanziata la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente calcolata sulla sola quota di maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al citato comma 584, 1° periodo, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;
4. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

G.C. n. 74 del 17/09/2022

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

Achille Pacifici



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott.ssa Raffaella Silvestrini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

R.A. N. 791

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 11.11.2022 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

Posta, li 11.11.2022



IL MESSO COMUNALE

Lucia Pio Galabrese

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

SI

NO

prot. n. 7157 del 11.11.2022

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

SI

NO

prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/09/2022

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta li 11.11.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Raffaella Silvestrini